

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

**Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (PSC) della Regione Calabria  
FSC 2021/2027**

**AREA TEMATICA 03 – COMPETITIVITÀ IMPRESE**

**SETTORE INTERVENTO 03.03 AGRICOLTURA**

**“FONDO REGIONALE PER LA CONTINUITA’ E  
LA CRESCITA DELLE IMPRESE AGRICOLE”  
“FINAGRI CALABRIA”**

**REGOLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO “FINAGRI CALABRIA”**

**(VERSIONE MARZO 2025)**

## SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
ART. 3 – DEFINIZIONI .....	7
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI FINALI.....	8
ART. 5 – OPERAZIONI AMMISSIBILI .....	10
ART. 6 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI .....	12
ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA .....	12
ART. 8 – GARANZIA DIRETTA.....	12
ART. 9 – FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTORE .....	24
ART. 10 – COMITATO DI GESTIONE .....	25
ART. 11 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA' .....	25
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI .....	26

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

La Regione Calabria, con la finalità di sostenere la continuità produttiva e aziendale delle imprese agricole, migliorando anche la struttura finanziaria delle stesse imprese, con delibera di Giunta regionale n. 301 del 21.06.2024 ha fornito gli indirizzi per la costituzione di un regime di aiuti ai sensi del TFUE art. 107 par. 3 lett. b) attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia per la concessione di garanzie dirette su operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni debitorie in essere, denominato "FONDO REGIONALE PER LA CONTINUITÀ E LA CRESCITA DELLE IMPRESE AGRICOLE" "FINAGRI CALABRIA", a carattere "rotativo", con una dotazione finanziaria di Euro 25.000.000,00, a valere su risorse FSC 2021/2027 di cui alla Delibera Cipess n. 25/2023.

Nella stessa deliberazione ha approvato la scheda di misura per la notifica dell'aiuto alla Commissione europea, stabilendo i destinatari e i requisiti previsti, nonché le caratteristiche della misura e ha individuato Fincalabra S.p.A., quale organismo delegato per l'attuazione del Fondo, demandando al Dipartimento Programmazione Unitaria la procedura di notifica dell'aiuto alla Commissione e le informative al Dipartimento per la Coesione, mentre ha individuato il Dipartimento Agricoltura quale struttura amministrativa per attuare la misura, conferendo mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura per la adozione degli atti consequenziali necessari per rendere disponibili le risorse e funzionali alla sua attuazione.

In adempimento del mandato ricevuto, il Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari ha richiesto l'iscrizione delle somme sui capitoli di bilancio; con decreto dirigenziale n. 13728 del 01.10.2024 ha approvato lo schema di Accordo di finanziamento e successivamente sottoscritto l'Accordo di finanziamento con il Soggetto Gestore individuato ed effettuato gli ulteriori adempimenti consequenziali.

In esecuzione del citato Decreto dirigenziale, in data 02.10.2024 è stato sottoscritto digitalmente l'Accordo di finanziamento tra Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Fincalabra S.p.A. assunto al Repertorio regionale con il n. 22738;

Con decreto dirigenziale n. 13830 del 02.10.2024 e successivi decreti modificativi, il Dipartimento "Agricoltura", Dipartimento a cui è riservata la governance dello strumento finanziario, ed in particolar modo la funzione di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, nonché il coordinamento delle attività di gestione del "Fondo FINAGRI", su proposta di Fincalabra SpA, ha approvato il Regolamento Operativo del Fondo e la relativa modulistica per la partecipazione delle imprese e delle banche/intermediari finanziari.

L'intervento di cui al presente Regolamento Operativo, concerne l'attuazione della Misura agevolativa denominata "Intervento costituzione Fondo rotativo ristrutturazione passività a breve", scheda intervento ammessa a valere sulle risorse FSC 2021/2027 - Linea d'intervento 03.03 Agricoltura - Area tematica 03 Competitività imprese - per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso un Fondo Regionale di Garanzia.

A tal fine, con la DGR n. 301/2024 sono stati forniti dalla Giunta regionale gli indirizzi per istituire il Fondo ed è stata approvata una scheda della misura di aiuto, notificata alla Commissione europea nell'ambito del par. 2.1 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (TCTF) di cui alla Comunicazione della Commissione del 17.03.2023 (2023/C 101/03) recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" per come modificata con successive Comunicazioni della Commissione C/2023/1188 del 21.11.2023 e Comunicazione della Commissione europea C/2024/3113 del 02.05.2024. La concessione degli aiuti avviene nel rispetto della Decisione di autorizzazione della Commissione europea n. C(2024) 5857 finale del 12.08.24 di autorizzazione dell'aiuto SA\_114693.

La Scheda di misura dell'aiuto attuata con il Fondo FinAgri sostiene il rafforzamento del sistema e dei meccanismi di concessione di garanzie in favore di imprese agricole, da attuarsi attraverso la garanzia concessa alle imprese ammissibili direttamente dal Soggetto gestore, a copertura di finanziamenti erogati al sistema imprenditoriale dal sistema bancario convenzionato.

In tale ambito, l'Amministrazione regionale interviene per sostenere l'indebitamento derivante da ristrutturazione/rinegoziazione delle passività onerose già presenti nelle imprese agricole, che mostrano difficoltà prevalentemente per fenomeni di carattere esogeno, quali l'aumento dei costi di produzione e una depressione dei prezzi di vendita, oltre che da difficoltà di accesso al credito che endemicamente contraddistingue il contesto regionale.

In particolar modo la Regione intende agevolare l'accesso al credito delle PMI agricole, in forma individuale o societaria, di cui all'articolo 1 del D.lgs 18 maggio, n. 228, aventi sede operativa sul territorio regionale, che sono state colpite dalla crisi a seguito del conflitto, mediante la concessione di garanzie dirette, per la ristrutturazione/rinegoziazione dei debiti (di durata originaria superiore a 18 mesi) in debiti a medio o lungo termine (durata massima dei nuovi finanziamenti 20 anni compreso un eventuale periodo di preammortamento di 3 anni) che determinano il riequilibrio ed il risanamento della situazione finanziaria aziendale.

## **ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Gli articoli 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, il paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 107 ed il paragrafo 3 dell'articolo 108;
- Il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Il Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- Il Regolamento (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- Gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- Gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- Il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
- Il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
- Il Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
- Il Regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni;

- La Comunicazione della Commissione (2002/C 119/12) relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi;
- La Comunicazione della Commissione (2007/C 272/05) - Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili;
- La Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) (GUE del 19 luglio 2016);
- La Comunicazione della Commissione UE "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE" - COM(2012) 209 final;
- La Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- La Comunicazione della Commissione (2008/C 155/02) sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- La Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- La Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- La Comunicazione della Commissione (2009/C 10/03) - La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza;
- La Decisione della Commissione C(2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all'aiuto di Stato N 182/2010 – Italia Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;
- La Decisione della Commissione europea n. C(2016) 2517 final del 18.04.2016 relativa all'aiuto di Stato SA.43296 (2015/N) Italia - Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a "mid-cap";
- La Comunicazione della Commissione del 17.3.2023 (2023/C 101/03) recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
- La Comunicazione della Commissione C/2023/1188 del 21.11.2023 recante "Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
- La Comunicazione della Commissione europea C/2024/3113 del 02.05.2024 recante "Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- La delibera CIPESS 79/2021 "*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)* con la quale è stata disposta l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 e 2021-2027; in particolare, gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2021-2027 sono riportati in dettaglio nell'allegato 3 alla delibera CIPESS 79/2021, con specifica indicazione del CUP, del titolo dell'intervento e dell'importo ammesso a finanziamento, che per la Regione Calabria ammontano ad euro 193.189.453,57, detti importi, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della citata legge n. 178 del 2020, confluiscono nei PSC 2021-2027 degli enti assegnatari in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
- la Legge n. 197 del 29.12.2022 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" con la quale, per l'anno 2023, è stata stanziata in favore della

Regione Calabria per le attività di cui Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 la somma di € 50.000.000,00. L'assegnazione è parte di una programmazione pluriennale (previsti 100 milioni di euro per l'anno 2024, 170 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026), nell'ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2021-2027;

- il Documento *Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 "Aree Tematiche e Obiettivi Strategici, Comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, Legge n. 178/2020 – Aprile 2022"*, attraverso il quale sono date indicazioni sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, specificatamente risorse, aree tematiche e criteri generali per la programmazione;
- l'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027, approvato con la Decisione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 *"Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"*, attraverso il quale al Capo I *"Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione"* sono date disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027 e viene indicato che *"la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione"*; con l'Accordo per la Coesione, come stabilito al punto c), articolo 1 del Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, *"vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento"*;
- la Legge 13 novembre 2023 n.162, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 04.03.2024 con la quale viene recepito l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024 che destina le risorse del FSC 2021-2027 e che prevede, tra altre, le azioni volte al consolidamento e la ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole;
- la Delibera Cipess n. 17 del 23/04/2024 pubblicato in G.U. n. 165 del 16/07/2024 il avente ad oggetto: Regione Calabria – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della Delibera Cipess n. 16 del 2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 301 del 21/06/2024 recante Atto di indirizzo per istituzione del Fondo FinAgri Calabria;
- Decisione C(2024) 5857 finale del 12.08.24 di autorizzazione dell'aiuto SA\_114693;
- la DGR n. 441 del 12/08/2024 di variazione di bilancio per l'iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie per il Fondo Finagri a valere su FSC 21/27;
- Decreto Dirigenziale n. 13728 del 01.10.2024 di accertamento e impegno e approvazione dell'accordo di Finanziamento con il Soggetto gestore Fincalabra Spa per il Fondo FinAgri Calabria;
- Accordo di finanziamento Rep. 22734 del 02.10.2024 tra Dipartimento Agricoltura e Fincalabra Spa
- Decreto dirigenziale n. 13830 del 02.10.2024 di approvazione del Regolamento Operativo e Manifestazione d'interesse rivolta a Banche ed Intermediari finanziari del Fondo FinAgri e successivo Decreto n. 15311 del 30/10/2024 di modifica del Regolamento operativo e di proroga dello sportello di apertura;
- Decreto Dirigenziale n. 17068 del 28/11/2024 di rettifica ai DDG n. 13728/2024 e n. 15311/2024 e di approvazione modifiche al Regolamento Operativo e Allegati nonché di riapertura sportello;
- Decreto Dirigenziale n. 17155 del 29/11/2024 di approvazione graduatoria provvisoria delle domande presentate sul primo sportello;

- Decreto Dirigenziale n. 18427 del 13/12/2024 di approvazione graduatoria definitiva delle domande presentate sul primo sportello;
- Decreto Dirigenziale 19159 del 24/12/2024 di rettifica al DDG 17068 del 28/11/2024 – Fondo regionale per la continuità e la crescita delle imprese agricole -FinAgri Calabria – Approvazione modifiche al Regolamento Operativo ed Allegato 4;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

### **ART. 3 – DEFINIZIONI**

Nel presente Regolamento si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- a) “*Fondo*”, indica “FONDO REGIONALE PER LA CONTINUITA’ E LA CRESCITA DELLE IMPRESE AGRICOLE” “FINAGRI CALABRIA”, a valere su risorse FSC 2021/2027, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 301 del 21/06/2024;
- b) “*Soggetto gestore*”, indica il Gestore del *Fondo*, la Fincalabra SpA, Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, avente sede legale in Catanzaro, Cittadella regionale - Germaneto;
- c) “*Comitato di gestione*”, indica l’organo che sovrintende alla gestione del *Fondo*;
- d) “*Garanzia diretta*”, indica la garanzia a prima richiesta, fornita ai *Soggetti beneficiari finali* e prestata dal *Fondo*, per il tramite del *Soggetto gestore*, a favore dei *Soggetti finanziatori* che la richiedano;
- e) “*A agevolazione sotto forma di garanzia*”, indica l’agevolazione concessa alle *Imprese*, per il tramite del *Soggetto gestore*;
- f) “*Imprese*”, indica le imprese agricole, in forma individuale o societaria, di cui all’articolo 1 del D.Lgs 18 maggio, n. 228<sup>1</sup>, aventi sede operativa sul territorio regionale, che sono state colpite dalla crisi a seguito del conflitto russo-ucraino;

---

<sup>1</sup>Si riporta il contenuto dell’ Art. 1 D.Lgs 228/01:

1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

- g) “*Soggetti finanziatori*”, indica:
1. le Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., all'uopo convenzionate con il *Soggetto gestore*;
  2. gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., all'uopo convenzionati con il *Soggetto gestore*;
- h) “*Garante*”, indica il *Soggetto gestore*, la Fincalabra S.p.A., il quale rilascia, per conto del *Fondo*, la  
*Garanzia diretta*;
- i) “*Soggetto richiedente*”, indica il *Soggetto finanziatore* in caso di *Garanzia diretta*;
- j) “*Soggetto beneficiario finale*”, indica la *PMI* cui è concessa l'*agevolazione sotto forma di garanzia* che è destinataria dell'operazione oggetto della *Garanzia diretta*, ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al *Fondo*;
- k) “*Moltiplicatore*”, indica il rapporto tra l'ammontare delle *Garanzie dirette* in essere e le disponibilità liquide del *Fondo*. Il rilascio di *Garanzie dirette* è subordinato al rispetto del moltiplicatore massimo 5:1;
- n) *Cap*: indica la parte di risorse regionali impegnate a copertura della garanzia dei Finanziamenti. Rappresenta il 20% dell'importo della Garanzia concessa;
- o) “*ESL*”: l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *Soggetto beneficiario finale* e calcolata utilizzando il “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” di cui alla Decisione della Commissione europea n. C(2010) 4505 del 6.07.2010 relativa all'aiuto di Stato n. 182/2010;
- p) “*Finanziamenti a medio-lungo termine*”, o anche “*Operazioni finanziarie*” indica i nuovi finanziamenti di durata non superiore a 20 anni (incluso eventuale periodo di preammortamento di 3 anni), concessi dai *Soggetti finanziatori* alle *Imprese*;
- q) “*Esposizioni debitorie*”, indica i finanziamenti di durata originaria superiore a 18 mesi per i quali viene richiesta ai *Soggetti finanziatori* una operazione di rinegoziazione/ristrutturazione.

#### **ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI FINALI**

- 4.1 Possono beneficiare della *Garanzia diretta* le Imprese agricole, in forma individuale o societaria, di cui all'articolo 1 del D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228, aventi sede operativa sul territorio regionale, che sono state colpite dalla crisi a seguito del conflitto russo-ucraino.
- 4.2 Ai fini dell'ammissibilità al *Fondo*, i *Soggetti beneficiari finali* devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo*, i seguenti requisiti:
- a) avere unità locale o sede operativa nel territorio della regione Calabria;
  - b) (*alternativo a b1*) *requisito richiesto per domande presentata sul primo sportello da 03.10.2024 a 05.11.2024*) essere imprese attive da almeno tre anni ed operare nella produzione primaria di prodotti agricoli, iscritte, con codice Ateco principale ricadente nella *sezione 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi*, nella pertinente sezione speciale del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio oppure nel Registro regionale delle imprese cooperative;
  - b1) (*alternativo a b*) *requisito valido per domande presentata sul secondo sportello dal 02/12/2024 al 09/12/2024*) essere imprese agricole secondo la definizione di cui all'articolo 1 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, attive da almeno tre anni e iscritte nella pertinente sezione speciale del Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio oppure nel Registro regionale delle imprese cooperative;
  - c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;
  - d) non essere imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 2472/2022;



- e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("impegno Deggendorf");
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi di regolarità fiscale e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
- g) essere imprese che al momento della presentazione della domanda di garanzia non sono in posizione di "sofferenza" così come definite nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia; nell'ipotesi di impresa che, al momento della delibera dell'*operazione finanziaria*, sia classificata in stato in "incaglio" (ora "*Non performing exposures*"), i *Soggetti finanziatori* dovranno espressamente attestare, in occasione della loro richiesta di accesso al *Fondo*, di aver positivamente valutato, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, della redditività e della capacità gestionale dell'impresa, la possibilità che la stessa possa far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'*operazione finanziaria* per la quale è richiesta la *Garanzia diretta*;
- h) assenza di protesti e/o iscrizioni al C.A.I. (Centrale d'Allarme Interbancaria) e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, e/o di revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

4.3 Ai fini dell'ammissibilità al Fondo, i *Soggetti beneficiari finali* che rientrano tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Calabria e/o al Soggetto gestore agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca del contributo, oppure che risultano destinatarie di revoca/risoluzione contrattuale, in riferimento ad eventuali altri finanziamenti e/o agevolazioni a qualsiasi titolo concessi (e non rimborsati integralmente) in precedenza dal medesimo Soggetto gestore e/o dalla Regione Calabria, saranno ammissibili con riserva nelle more della regolarizzazione di tali debiti entro la data di richiesta di ammissione alla garanzia diretta da parte dei *Soggetti finanziatori* di cui al punto 8.2. A tal fine i *Soggetti beneficiari finali* si impegnano alla regolarizzazione nei termini previsti al presente paragrafo.

## ART. 5 – OPERAZIONI AMMISSIBILI

### 5.1. Operazioni Finanziarie ammissibili

5.1.1 Sono ammissibili alla *Garanzia diretta* le seguenti *operazioni finanziarie*:

**Operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni debitorie in essere al 30 agosto 2024, relative a finanziamenti di durata originaria superiore a 18 mesi** concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito (soggetti finanziatori) e destinati a finanziare le attività delle imprese medesime, **mediante la concessione, anche da parte dello stesso soggetto finanziatore, di un nuovo finanziamento di durata non superiore a venti anni (240 mesi)**, incluso il periodo di eventuale pre-ammortamento che potrà avere una durata massima di 3 anni (36 mesi).

5.1.2 Le *Imprese* devono comunque essere valutate economicamente e finanziariamente sane, dai *Soggetti finanziatori*, ovvero sia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito. Tale valutazione dovrà essere desumibile da quanto indicato dal *Soggetto finanziatore* nella fase di presentazione della sua domanda di ammissione al Fondo.

5.1.3 Di seguito sono elencate le *operazioni finanziarie* ammissibili e le relative finalità:

Rifinanziamento (estinzione ed allungamento/rinegoziazione) di esposizioni debitorie in essere per come di seguito.

L'operazione di rifinanziamento è ammissibile alla *Garanzia diretta* a condizione che:

- il rifinanziamento è relativo a posizioni debitorie di una durata originaria superiore a 18 mesi, che erano ancora in essere al 30 agosto 2024;
- nella richiesta di accesso alle agevolazioni del *Fondo* dovranno essere indicate in dettaglio le operazioni da rifinanziare, con l'indicazione del Soggetto finanziatore originario, delle relative date di concessione originarie, delle durate originarie e delle esposizioni residue.

Può essere richiesto dall'*Impresa* e concesso dal *Soggetto finanziatore*, in aggiunta all'importo complessivo delle esposizioni da rinegoziare e/o ristrutturare, un importo pari al 10% di detto importo complessivo, a titolo di integrazione della liquidità aziendale.

Ove i *Soggetti finanziatori*, in fase di delibera del nuovo finanziamento, non concedano tale maggiorazione del 10%, l'importo della *agevolazione sotto forma di garanzia* concessa sarà rideterminato in diminuzione dal *Soggetto Gestore*, in coerenza alla richiesta di ammissione presentata dal *Soggetto Finanziatore* di cui al punto 8.2.

- 5.1.4 Sono escluse dalla *Garanzia diretta*, le *operazioni finanziarie* che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa.

## 5.2. Presentazione della domanda di agevolazione sotto forma di garanzia da parte dell'Impresa

- 5.2.1 Le domande di agevolazione sotto forma di garanzia possono essere presentate direttamente dalle Imprese (i *Soggetti beneficiari finali*) al *Soggetto gestore*. La modalità di presentazione delle richieste di ammissione alle *Agevolazioni sotto forma di garanzia* del *Fondo* prevede l'apertura dello sportello di presentazione per una durata stabilita per ogni singolo sportello. Dopo la chiusura del singolo sportello, si procederà alla valutazione di ricevibilità e ammissibilità delle richieste presentate e la relativa ammissione ai benefici del *Fondo* avverrà sulla base dell'ordine di presentazione delle richieste. Ove le risorse assegnate al singolo sportello risultassero insufficienti per la copertura di tutte le domande ritenute ammissibili sullo stesso sportello, sarà rideterminato l'importo della agevolazione sotto forma di garanzia concedibile ad ogni impresa, riducendo proporzionalmente la percentuale di garanzia concedibile, ai fini della copertura di tutte le domande ammissibili di quel singolo sportello.

Il fac-simile di Domanda di cui all'Allegato n. 1 al presente Regolamento Operativo, costituisce uno schema e potrà subire delle variazioni, non sostanziali e non significative, al momento della trasposizione sulla piattaforma informatica e, pertanto, per la presentazione della Domanda di intervento finanziario occorrerà fare esclusivamente riferimento ai moduli presenti all'interno della piattaforma informatica resa disponibile.

L'importo delle agevolazioni richiedibile non potrà superare il valore massimo di ESL concedibile in relazione al par. 2.1 del TCTF e pari a euro 280.000 per impresa. L'importo massimo delle operazioni finanziarie che rispettano il valore massimo di ESL richiedibile sarà calcolabile dall'impresa richiedente, in relazione alla percentuale di copertura della garanzia, alla durata del finanziamento e all'ESL ancora disponibile rispetto al limite massimo fissato dal par. 2.1 del TCTF, utilizzando il simulatore di calcolo dell'ESL di cui in Allegato 2 al presente Regolamento.

- 5.2.2 Le domande di ammissione alle agevolazioni dovranno essere presentate direttamente dall'Impresa, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal *Soggetto gestore* a partire:

- **(primo sportello)** dalle ore 10,00 del giorno 03.10.2024 data di apertura dello sportello fino alle ore 16,00 del giorno 05/11/2024 data di chiusura dello sportello.
- **(secondo sportello)** dalle ore 10,00 del giorno 02/12/2024 data di apertura dello sportello fino alle ore 12,00 del giorno 09/12/2024 data di chiusura dello sportello.

**Possono presentare domande di ammissione alle agevolazioni sul secondo sportello solo:**

- le imprese che non hanno presentato domanda sul primo sportello;
- oppure le imprese le cui domande non sono state ammesse in via provvisoria sul primo sportello e per le quali l'impresa rinuncia a presentare istanza di riesame sul primo sportello al fine di presentare una nuova domanda sul secondo sportello.

- 5.2.3 Le domande di ammissione alle agevolazioni, da compilarsi secondo le modalità previste dal presente Regolamento e mediante utilizzo dell'apposita modulistica resa disponibile per singolo sportello sul sito web del *Soggetto gestore*, saranno istruite con le modalità descritte al punto 5.2.1.

- 5.2.4 **Non è** consentito presentare la richiesta di ammissione alle agevolazioni dopo la delibera di concessione delle *operazioni finanziarie* (nuovo finanziamento) da parte dei *Soggetti finanziatori*.

- 5.2.5 La modulistica prevista per ogni sportello dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dall'Impresa e dovrà contenere, in particolar modo, la richiesta di accesso alle agevolazioni del *Fondo*, i dati relativi al *Soggetto beneficiario finale* ed all'*operazione finanziaria* oggetto di intervento, nonché le altre informazioni richieste.
- Alla richiesta di ammissione secondo il modello Allegato n.1 dovrà essere inoltre allegata la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia** (che le imprese potranno richiedere direttamente online accedendo al sito web [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) relativa agli ultimi 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di intervento finanziario, e rilasciata alla data più recente disponibile, e da trasmettere obbligatoriamente anche qualora la stessa evidenzii l'inesistenza di segnalazioni per il periodo richiesto e **il Modello calcolo ESL di cui all'Allegato 2** debitamente compilato, in formato excel e firmato digitalmente.
- 5.2.6 Nel rispetto della data di ricezione delle richieste verrà assegnato un numero di posizione progressivo, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata, per ogni sportello, l'ammissione ai benefici del *Fondo*, nei limiti delle relative disponibilità dello sportello, applicando su tutte le domande ammissibili una riduzione percentuale dell'agevolazione sotto forma di garanzia concedibile, ove le disponibilità del Fondo assegnate al singolo sportello non fossero capienti alla copertura integrale delle stesse.
- 5.2.7 Non saranno ritenute ammissibili le richieste pervenute al *Soggetto gestore* non conformi alla modulistica prevista, non sottoscritte del *Soggetto Beneficiario finale*, con corredo documentale incompleto rispetto a quanto previsto o il cui modulo di richiesta non risulti correttamente compilato.
- 5.2.8 L'Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per eventuali disagi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 5.2.9 Le richieste di ammissione per singolo sportello, complete di tutta la documentazione prevista, sono istruite dal *Comitato di Gestione* nominato dal *Soggetto gestore* entro 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello, seguendo l'ordine progressivo di posizione e applicando le modalità descritte al punto 5.2.1. I relativi elenchi delle operazioni ammissibili e non ammissibili sono inviati dal soggetto Gestore a mezzo PEC al Dipartimento Agricoltura. Gli stessi elenchi sono approvati con decreto dirigenziale dal competente Settore del *Dipartimento Agricoltura* entro 7 giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore.
- 5.2.10 L'ammissione alle agevolazioni avverrà nei limiti delle disponibilità delle risorse del *Fondo* di cui all'articolo 7 assegnata ad ogni sportello e nel rispetto del moltiplicatore definito nel medesimo articolo 7. Le agevolazioni sotto forma di garanzie possono essere concesse in via definitiva alle imprese richiedenti, entro e non oltre il 31.12.2024, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3113 del 02.05.2023 di modifica del Quadro Temporaneo di crisi e transizione.
- 5.2.11 Le Imprese ammesse alle agevolazioni sotto forma di garanzia potranno richiedere e ottenere dai *Soggetti Finanziatori* i finanziamenti di cui al punto 5.1 entro 12 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni sotto forma di garanzia. Decorso tale termine le agevolazioni concesse sono da intendersi a tutti gli effetti decadute.

## **ART. 6 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI**

- 6.1 Sono ammissibili alla *Garanzia diretta* le operazioni di finanziamento in favore di Imprese agricole, in forma individuale o societaria, di cui all'articolo 1 del D.lgs 18 maggio, n. 228, aventi sede operativa sul territorio regionale, che sono state colpite dalla crisi a seguito del conflitto russo-ucraino.

## **ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA**

- 7.1 L'ammontare complessivo delle risorse destinate al "Fondo FINAGRI" di cui al presente Regolamento è pari ad € 25.552.328 a valere su FSC 2021/2027 - Linea d'intervento 03.03 Agricoltura - Area tematica 03 Competitività imprese.

In relazione all'andamento delle richieste di garanzie pervenute sul primo sportello di presentazione delle domande, aperto dal 03.10.2024 al 05.11.2024, le risorse sono assegnate al primo sportello e al secondo sportello per come di seguito:

- (primo sportello) Euro 10.631.138,00.
- (secondo sportello) Euro 14.921.190.

- 7.2 L'ammontare complessivo delle *Garanzie dirette* concesse non potrà essere superiore a 5 volte l'ammontare delle relative risorse assegnate ad ogni sportello al *Fondo*. In considerazione di ciò il moltiplicatore del *Fondo* è pertanto pari a 5. La Garanzia diretta opera a copertura delle perdite registrate dai Soggetti Finanziatori sui singoli finanziamenti fino a capienza del Cap accantonato. Per ogni singolo Soggetto Finanziatore e per ciascuna Garanzia ammessa, a fronte dell'affidamento perfezionato viene impegnato un importo di Fondi pari al 20% del valore nominale della Garanzia medesima. Indipendentemente dall'importo complessivo delle garanzie rilasciate, il Fondo risponde di eventuali perdite nel limite delle risorse assegnate al Fondo stesso, tenuto conto delle quote di rimborso dei finanziamenti garantiti e delle eventuali escussioni subite a fronte di inadempimento delle imprese beneficiarie della garanzia, nonché dei costi di gestione prelevati da Fincalabro a fronte delle proprie attività.
- 7.3 L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a seguito di concessione delle garanzie, si riserva la facoltà, nel corso del periodo di operatività del *Fondo*, di incrementare le risorse con ulteriori dotazioni a valere anche su altre fonti di finanziamento oppure di destinare le risorse di uno sportello (che risultino non utilizzate in via definitiva) all'altro sportello (che risulti incapiente).

## **ART. 8 – GARANZIA DIRETTA**

### **8.1 Soggetti richiedenti, importo delle operazioni ammissibili, natura e misura dell'intervento**

- 8.1.1 Le *agevolazioni sotto forma di garanzia* sono concesse ai *Soggetti beneficiari finali*, ovvero sia le *Imprese* che rientrano nella definizione e che abbiano i requisiti di cui all'art. 4, secondo le modalità definite all'art. 5.2. e nei limiti e con le condizioni di cui al punto 8.1.3. e 8.1.5.  
Le *Imprese* che ottengono la concessione dell'aiuto potranno richiedere e ottenere dai Soggetti finanziatori, entro 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, i nuovi finanziamenti per operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione delle esposizioni debitorie per come definite al punto 5.1, che potranno accedere alla *Garanzia diretta* del Fondo su richiesta dei *Soggetti finanziatori*.
- 8.1.2 Possono richiedere la *Garanzia diretta*, sulle *Operazioni finanziarie ammissibili*, a fronte delle *agevolazioni sotto forma di garanzia* concesse alle *Imprese* da parte della Regione per il tramite del soggetto gestore, solo i *Soggetti finanziatori*, ovvero sia le *Banche* e gli *Intermediari finanziari* che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il *Soggetto gestore*. Ai fini dell'accreditamento e del successivo, eventuale, convenzionamento con il *Soggetto gestore* le banche e gli intermediari finanziari devono inviare al *Soggetto gestore* la domanda di accreditamento (Allegato 3); i soli *Intermediari finanziari* devono allegare copia degli ultimi due bilanci approvati, certificato camerale, copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
- 8.1.3 L'importo delle *operazioni finanziarie* ammissibili alla *Garanzia diretta* deve essere commisurato rispetto al valore massimo di ESL concedibile in relazione al par. 2.1 del TCTF e pari a euro 280.000 per impresa. L'importo massimo delle operazioni finanziarie sarà calcolabile dall'impresa richiedente, in relazione alla percentuale di copertura della garanzia, alla durata del finanziamento e all'ESL ancora disponibile rispetto al limite massimo fissato dal par. 2.1 del TCTF, utilizzando il simulatore di cui in Allegato 2 al presente Regolamento. In fase istruttoria, il soggetto gestore confermerà o rideterminerà l'importo delle operazioni finanziarie ammissibili e dell'ESL.
- 8.1.4 La *Garanzia diretta* è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile dai *Soggetti finanziatori* "a prima richiesta".

8.1.5 La *Garanzia diretta* può essere concessa per un importo massimo non superiore all'80 % dell'ammontare di ciascuna delle *operazioni finanziarie* ammesse ai benefici del *Fondo*. La percentuale di garanzia effettivamente concessa all'impresa sarà determinata con le modalità di cui al punto 5.2.1.

La *Garanzia diretta* opera a copertura delle perdite registrate dai *Soggetti Finanziatori* sui singoli finanziamenti fino a capienza del *Cap* accantonato. Per ogni singolo *Soggetto Finanziatore* e per ciascuna *Garanzia* ammessa, a fronte dell'affidamento perfezionato viene impegnato un importo di Fondi pari al 20% del valore nominale della *Garanzia* medesima.

8.1.6 Nei limiti dell'importo massimo garantito di cui al precedente paragrafo 8.1.5, la *Garanzia diretta* copre fino all'80 % dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *Soggetti finanziatori* nei confronti dei *Soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero di cui al successivo paragrafo 8.5.3.

8.1.7 Sono ammissibili alla *Garanzia diretta* più *operazioni finanziarie* per lo stesso *Soggetto beneficiario finale*; l'importo massimo della *Garanzia diretta* concedibile per ciascun *Soggetto beneficiario finale* non può superare complessivamente l'importo calcolato secondo il punto 8.1.3.

8.1.8 Sulle *operazioni finanziarie* garantita dal *Fondo*, possono essere acquisite garanzie personali e/o reali.

8.1.9 A fronte della garanzia prestata dal Fondo, l'impresa è tenuta al pagamento di una commissione a titolo di costo di mercato della garanzia, il cui importo è determinato nel 1,25% dell'importo garantito. Tale commissione di garanzia potrà essere calcolata con due modalità, utilizzando il simulatore Allegato 2:

1. Premio pagato una tantum all'atto della concessione, ovvero in fase di ammissione dell'operazione finanziaria alla *Garanzia diretta* del *Fondo*, a seguito della presentazione da parte del *Soggetto finanziatore* della richiesta di cui all'Allegato 4;
2. in alternativa, Premio attualizzato calcolato sull'importo garantito annuo residuo in base ad un piano di ammortamento teorico; in tale seconda ipotesi, la commissione di garanzia (premio attualizzato) sarà versata dall'Impresa al *Soggetto gestore* con periodicità annuale.

La scelta di pagare la commissione di garanzia con modalità 1 o 2 è effettuata dall'impresa in fase di presentazione della domanda.

Laddove l'impresa non ottenesse il nuovo finanziamento dai soggetti finanziatori entro 12 mesi dalla concessione delle agevolazioni, non dovrà corrispondere alcun costo della garanzia.

In caso di ammissione alle agevolazioni e di ottenimento entro 12 mesi del nuovo finanziamento, la commissione di garanzia dovuta per come segue.

Per il caso in cui l'impresa scelga la modalità di calcolo del premio una-tantum, il pagamento sul conto corrente indicato dal *Soggetto gestore* dovrà avvenire prima che il *Soggetto Finanziatore* presenti la richiesta di ammissione alla *Garanzia diretta* del *Fondo* di cui all'Allegato 4.

Per il caso in cui l'impresa scelga la modalità di calcolo del premio attualizzato, il pagamento sul conto corrente indicato dal *Soggetto gestore* dovrà avvenire, per la prima e le successive quote annuali di costo della garanzia, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione dell'importo annuale da pagare inviata da parte del *Soggetto gestore*.

Gli incassi per costi di commissione di garanzia andranno ad incremento del Fondo e saranno utilizzati anche a copertura dei costi di gestione del *Soggetto Gestore*.

L'intensità dell'agevolazione connessa al rilascio della *Garanzia diretta*, espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo, verrà calcolata dall'impresa (utilizzando il simulatore 2 in fase di presentazione della domanda) e sarà poi confermata o rideterminata dal *Soggetto gestore*, in applicazione delle disposizioni del Regolamento e, in particolare, delle modalità di funzionamento dello sportello e di assegnazione delle agevolazioni sotto forma di garanzia, sempre utilizzando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" di cui alla Decisione della Commissione europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'Aiuto di Stato n. 182/2010.

L'aiuto non potrà superare l'importo di euro 280.000,00 di ESL per impresa, nel rispetto di quanto previsto dal par. 2.1, punto 62 della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711

final del 09.03.2023 e s.m.i. "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

*Nel caso in cui il pagamento del premio una-tantum e della prima annualità del premio attualizzato non avvenga in fase di richiesta di ammissione alla garanzia da parte del Soggetto Finanziatore, il Soggetto Gestore potrà ammettere l'operazione finanziaria alla garanzia diretta, la cui efficacia si perfezionerà solo a seguito del pagamento da parte dell'impresa beneficiaria della commissione di cui al presente articolo.*

8.1.10 La *Garanzia diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altri regimi di aiuto, nei limiti fissati dal TCTF.

8.1.11 Il Dipartimento Agricoltura pubblica con Decreto dirigenziale l'elenco dei *Soggetti beneficiari finali* ammessi alle agevolazioni e l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione concessa sotto forma di garanzia per ogni sportello.

## **8.2 Richiesta di ammissione dei Soggetti finanziatori alla Garanzia e relativa istruttoria**

8.2.1 La modalità di presentazione da parte dei *Soggetti Finanziatori* delle richieste di ammissione alla *Garanzia diretta* del *Fondo* è a sportello, ovvero la valutazione delle richieste presentate e la relativa ammissione ai benefici del *Fondo* avverrà sulla base dell'ordine di presentazione delle richieste.

8.2.2 Le richieste di ammissione alla *Garanzia diretta* del *Fondo* dovranno essere presentate esclusivamente dal *Soggetto finanziatore*, allegando la copia della concessione delle agevolazioni sotto forma della garanzia (con data di concessione non superiore a 12 mesi precedenti) ed estratto della delibera di concessione del nuovo finanziamento ai *Soggetti beneficiari finali*.

8.2.3 La richiesta di ammissione alla *Garanzia diretta* del *Fondo* (Allegato 4), da compilarsi secondo le modalità previste dal presente Regolamento e mediante utilizzo dell'apposita modulistica resa disponibile sul sito web del *Soggetto gestore*, dovrà pervenire al *Soggetto gestore* entro e non oltre 90 giorni dalla data di delibera di concessione dell'*operazione finanziaria* da parte del *Soggetto finanziatore* e prima del suo perfezionamento, intendendosi per perfezionamento la stipula del contratto di finanziamento o atto equivalente. Saranno improcedibili le richieste pervenute al *Soggetto gestore* oltre i suddetti termini.

8.2.4 Non è consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera di concessione delle operazioni finanziarie da parte dei *Soggetti finanziatori*.

8.2.5 La modulistica prevista dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal *Soggetto finanziatore* e dovrà contenere, in particolar modo, la richiesta di accesso al *Fondo*, i dati relativi al *Soggetto beneficiario finale* ed all'*operazione finanziaria* oggetto di intervento nonché le altre informazioni richieste. Alla richiesta di ammissione dovrà essere inoltre allegata la documentazione in essa indicata, ivi incluso l'Allegato 5 di finalizzazione delle agevolazioni compilato e sottoscritto dal *Soggetto beneficiario finale*). Si precisa che possono essere allegati più Allegati 5 ad un unico Allegato 4 solo se riferiti a più di una concessione di agevolazioni sotto forma di garanzia per la stessa impresa ma tutte con la stessa percentuale di garanzia ammessa. Diversamente, se ottenute su più sportelli e/o con percentuali di garanzie diverse, andranno presentate domande di garanzia Allegato 4 distinte e separate, potendosi cumulare solo agevolazioni concesse con la stessa percentuale di garanzia.

8.2.6 Nel rispetto della data di ricezione delle richieste verrà assegnato un numero di posizione progressivo, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l'ammissione ai benefici del *Fondo* nei limiti delle relative disponibilità.

8.2.7 Non saranno istruite le richieste pervenute al *Soggetto gestore* non conformi alla modulistica prevista, non sottoscritte del *Soggetto finanziatore*, con corredo documentale incompleto rispetto a quanto previsto o il cui modulo di richiesta non risulti correttamente compilato.

- 8.2.8 Qualora, a seguito della verifica della documentazione presentata, la stessa dovesse risultare incompleta, oppure qualora il *Soggetto gestore* nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) e/o rettifiche di dichiarazioni incomplete o erranee, il *Soggetto gestore* provvederà ad inoltrare al *Soggetto finanziatore* la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e/o la regolarizzazione della richiesta di accesso al *Fondo*. Le integrazioni dovranno essere trasmesse al *Soggetto gestore* entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.
- 8.2.9 Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richieste di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al *Fondo* da parte delle richieste sospese.
- 8.2.10 Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista, sono istruite dal *Soggetto gestore* per il tramite del *Comitato di gestione* di cui al par. 10 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione o di completamento della stessa, seguendo l'ordine progressivo di posizione.
- 8.2.11 Entro 15 giorni dalla conclusione della istruttoria, il *Soggetto gestore* comunica al Dipartimento il *Soggetto finanziatore* e il *Soggetto beneficiario finale* dell'ammissione all'intervento del *Fondo* con l'indicazione dell'ammontare dell'*ESL* connesso al rilascio della *Garanzia diretta* per come rideterminato a seguito della delibera del *Soggetto finanziatore* oppure l'inammissibilità della richiesta con l'indicazione dei motivi di inammissibilità.
- 8.2.12 L'ammissione alla garanzia diretta avverrà nei termini e con le modalità indicate al successivo art. 10.2, entro i limiti delle disponibilità delle risorse del singolo sportello del Fondo, di cui all'art. 7, e nel rispetto del moltiplicatore definito nel medesimo articolo. Conseguentemente, il soggetto gestore procederà alle relative comunicazioni al Dipartimento.

### **8.3 Variazioni e controlli**

- 8.3.1 I *Soggetti finanziatori* devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della *Garanzia diretta* in caso di variazioni:
- a. delle garanzie a presidio del finanziamento prestate dai *Soggetti beneficiari finali* in favore dei *Soggetti finanziatori*;
  - b. dell'importo e/o della scadenza dell'*operazione finanziaria* concessa dai *Soggetti finanziatori*;
  - c. delle finalità dell'intervento originariamente previsto di cui siano venuti a conoscenza i *Soggetti finanziatori*;
  - d. in tutti i casi in cui i *Soggetti finanziatori* abbiano evidenza che un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'*operazione garantita*;
  - e. nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.
- 8.3.2 A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione di cui al paragrafo 8.2.
- 8.3.3 Il *Soggetto gestore* può effettuare, anche su mandato della Regione Calabria, verifiche, controlli, visite ed ispezioni presso i *Soggetti beneficiari finali*, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta di accesso al *Fondo*, nonché al fine di accertare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
- 8.3.4 I *Soggetti beneficiari finali* si obbligano a consentire, senza limitazioni, l'effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.
- 8.3.5 I controlli sono effettuati anche mediante l'acquisizione di documenti ed informazioni presso i *Soggetti finanziatori*.



## **8.4 Perfezionamento delle operazioni ed Erogazione dei finanziamenti**

- 8.4.1 Le operazioni di finanziamento devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito l'erogazione, e possono essere regolate ad un tasso di interesse fisso o variabile liberamente contrattato tra i *Soggetti finanziatori* ed i *Soggetti beneficiari finali*.
- 8.4.2 Entro 120 giorni dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia diretta*, i *Soggetti finanziatori* devono far pervenire a mezzo pec al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante la data di avvenuto perfezionamento dell'*operazione finanziaria*, l'importo complessivo dell'*operazione finanziaria*, la data di scadenza dell'ultima rata (in caso di finanziamenti), nonché il tasso di interesse (fisso o variabile) al quale è stata regolata l'*operazione finanziaria*; il tasso fisso deve essere espresso in punti percentuali, mentre per il tasso variabile deve essere indicato il relativo parametro di riferimento e lo spread applicato espresso in punti base.
- 8.4.3 I *Soggetti finanziatori*, entro i 30 giorni successivi all'erogazione a saldo, devono trasmettere a mezzo PEC al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata con relativo piano di ammortamento, nonché il tasso di interesse applicato.
- 8.4.4 La *Garanzia diretta* ha effetto dalla data di valuta di erogazione dell'*operazione finanziaria* e non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'*operazione finanziaria* garantita, salvo il caso di allungamento della durata del finanziamento per moratorie concesse dai *Soggetti finanziatori*.
- 8.4.5 La *Garanzia diretta* cessa i suoi effetti allo scadere della durata dell'*operazione finanziaria* garantita, ovvero, allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento.
- 8.4.6 La *Garanzia diretta* è priva di efficacia nei casi in cui i *Soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal presente paragrafo 8.4.
- 8.4.7 Successivamente alla data di perfezionamento dell'*operazione finanziaria*, il *Soggetto gestore* potrà richiedere al *Soggetto finanziatore* informazioni riguardanti il *Soggetto beneficiario finale* e relative al rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

## **8.5 Attivazione della Garanzia diretta**

- 8.5.1 In caso di inadempimento del *Soggetto beneficiario finale*, i *Soggetti finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata con avviso di ricevimento con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Soggetto gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora.
- 8.5.2 Per "data di inadempimento" si intende:
- a) nel caso di operazioni finanziarie che presentano un piano d'ammortamento, la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente);
  - b) nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione del Soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali, intendendosi per tale data:
    - la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento o la data della sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale;
    - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
    - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali.
- 8.5.3 Per "avvio delle procedure di recupero" si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:
- a) nell'invio di una intimazione di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;
  - b) in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa



comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).

- 8.5.4 In presenza di più intimazioni di pagamento (sia lettere di intimazione di pagamento sia altri atti), costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.
- 8.5.5 Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della *Garanzia diretta*, l'intimazione di pagamento di cui al precedente paragrafo 8.5.3 deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. A tal fine, non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali di recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolute oltre interessi.
- 8.5.6 A pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento inviandone comunicazione al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Soggetto gestore* entro lo stesso termine.
- 8.5.7 A pena di inefficacia, i *Soggetti finanziatori* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.
- 8.5.8 Trascorsi 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo 8.5.3 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei Soggetti beneficiari finali, i Soggetti finanziatori possono richiedere l'attivazione del Fondo.
- 8.5.9 A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Soggetto gestore, mediante posta certificata, trascorsi 60 giorni e comunque entro 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo 8.5.3. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del Fondo.
- 8.5.10 A pena di improcedibilità, alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia dell'estratto di delibera di concessione dell'*operazione finanziaria* e copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
  - b) copia del contratto di finanziamento;
  - c) documentazione attestante l'erogazione e copia del piano di ammortamento;
  - d) dichiarazione del *Soggetto finanziatore* che attesti:
    - la data di inadempimento, come definita al paragrafo 8.5.2;
    - la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come definita al paragrafo 8.5.3, con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate, nonché l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione oggetto di recupero;
  - e) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, intimazione di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);
  - f) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti;
- 8.5.11 Il *Soggetto gestore* può richiedere copia dell'eventuale documentazione di cui al paragrafo 8.5.10 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal *Soggetto finanziatore* entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del *Soggetto gestore*.
- 8.5.12 La richiesta di attivazione è altresì improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Soggetto gestore*:
- a) se presentata prima di 60 giorni dall'avvio delle procedure di recupero del credito;
  - b) se la *Garanzia diretta* risulta inefficace ai sensi del paragrafo 8.6.1.

- 8.5.13 Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8.2 per le richieste di ammissione.
- 8.5.14 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo 8.5.10, verificata l'efficacia della *Garanzia diretta*, il *Soggetto gestore* propone al *Dipartimento* la liquidazione della perdita a favore del *Soggetto finanziatore*, secondo le percentuali prefissate. A seguito della approvazione del *Dipartimento*, il *Soggetto gestore* liquida al *Soggetto finanziatore*, l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione di cui al paragrafo 8.5.10 d).
- 8.5.15 Qualora abbia proseguito le procedure di recupero in via giudiziale, prima della liquidazione della perdita, il *Soggetto finanziatore* è tenuto ad indicare nei relativi atti legali (quali ricorso al decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarazione di credito) che l'*operazione finanziaria* da cui deriva la pretesa creditoria è garantita dal *Fondo* e che lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, nei diritti del *Soggetto finanziatore*, nei limiti della percentuale garantita.
- 8.5.16 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione dell'importo garantito al *Soggetto finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *Soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Soggetto finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il *Soggetto gestore* ha facoltà di delegare a terzi soggetti il recupero delle somme spettanti al *Soggetto gestore* medesimo.

## 8.6 Inefficacia della Garanzia diretta

- 8.6.1 Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nel presente Regolamento, la *Garanzia diretta* è inefficace:
- a) qualora il *Soggetto finanziatore* non comunichi al *Soggetto gestore* variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla garanzia;
  - b) qualora risulti che la *Garanzia diretta* è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che il *Soggetto finanziatore* avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
  - c) nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del paragrafo 8.3, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al *Soggetto finanziatore*;
  - d) se la richiesta di attivazione del *Fondo* è presentata oltre 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito, salvo diverse preventive intese con il garante;
  - e) qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo 8.5.3 non contenga la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e dagli interessi maturati;
  - f) qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo 8.5.3 non venga inviata al *Soggetto beneficiario finale* e, per conoscenza, al *Soggetto gestore* entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento;
  - g) qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo 8.5.3 non venga inviata al *Soggetto beneficiario finale* e, per conoscenza, al *Soggetto gestore* entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento;
  - h) qualora i *Soggetti finanziatori* non usino la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*;
  - i) nel caso siano accertate gravi irregolarità che abbiano comportato o concorso a determinare o ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *Soggetto finanziatore*;
  - j) qualora il *Soggetto finanziatore* non trasmetta la documentazione di cui al paragrafo 8.5.10.
  - k) qualora i *Soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal paragrafo 8.4
- 8.6.2 Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che dà o potrebbe dar luogo alla inefficacia della *Garanzia diretta*, il *Soggetto gestore*, comunica ai *Soggetti finanziatori* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

- 8.6.3 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia, gli interessati possono presentare al *Soggetto gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante spedizione a mezzo posta certificata. Il *Soggetto gestore* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
- 8.6.4 Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Dipartimento* adotta un provvedimento motivato di inefficacia della garanzia in capo al *Soggetto beneficiario* finale, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Soggetto gestore* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

## **8.7 Obblighi del Soggetto beneficiario finale e del Soggetto finanziatore**

- 8.7.1 Fatti salvi gli ulteriori obblighi indicati nel presente Regolamento, il *Soggetto beneficiario finale* è obbligato a:
- a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal *Soggetto gestore* al *Soggetto finanziatore* nel corso dell'istruttoria;
  - b) utilizzare l'*operazione finanziaria* oggetto della *Garanzia diretta* per finalità direttamente ed esclusivamente connesse all'attività d'impresa, in coerenza con quanto indicato nella richiesta di intervento e con quanto previsto nel presente Regolamento;
  - c) comunicare al *Soggetto finanziatore* e al *Soggetto gestore* ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all'*operazione finanziaria* garantita, nonché a comunicare eventuali variazioni intervenute al piano inizialmente previsto e presentato ai fini dell'intervento del *Fondo*;
  - d) ottenere il finanziamento per rinegoziazione/ristrutturazione dell'esposizione debitoria entro 12 mesi dalla concessione delle agevolazioni sotto forma di garanzia, pena la decadenza delle stesse agevolazioni;
  - e) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;
  - f) rispettare le disposizioni sul cumulo delle agevolazioni fissata dal TCTF;
  - g) conservare la documentazione relativa alla richiesta di ammissione al *Fondo* e la documentazione amministrativa e contabile relativa all'*operazione finanziaria* garantita, fino alla regolare estinzione della *Garanzia diretta* ovvero, in caso di attivazione della *Garanzia diretta*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Soggetto beneficiario finale*;
  - h) procedere al pagamento del costo della garanzia nei termini fissati dal Regolamento.
- 8.7.2 Fatti salvi gli ulteriori obblighi indicati nel presente Regolamento, il *Soggetto finanziatore* è obbligato a:
- a) perfezionare l'*operazione finanziaria* ammessa alla *Garanzia diretta* del *Fondo* entro 90 giorni dalla data della delibera di concessione della *Garanzia diretta* da parte del *Soggetto gestore* e darne comunicazione allo stesso;
  - b) trasmettere al *Soggetto gestore* le informazioni e la documentazione fornite dal *Soggetto beneficiario finale* in relazione alla richiesta di accesso alla *Garanzia diretta*;
  - c) conservare la documentazione, compresa quella acquisita dal *Soggetto beneficiario finale*, utilizzata per la presentazione della richiesta di *Garanzia diretta*, fino alla regolare estinzione della *Garanzia diretta* ovvero, in caso di attivazione della *Garanzia diretta*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Soggetto beneficiario finale*;
  - d) rispettare i termini e le scadenze previste dal presente Regolamento;

## **8.8 Revoca della concessione dell'agevolazione**

- 8.8.1 Il *Soggetto gestore*, fatta salva l'efficacia della garanzia nei confronti del *Soggetto finanziatore*, potrà procedere all'adozione di provvedimenti di revoca dell'agevolazione concessa al *Soggetto beneficiario finale* nei seguenti casi:

- a) qualora il *Soggetto beneficiario finale* abbia compilato la richiesta di ammissione sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
- b) l'*operazione finanziaria* oggetto della *Garanzia diretta* non sia stata utilizzata per le finalità previste nel presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta della *Garanzia diretta*;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa *Soggetto beneficiario finale* nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- d) trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 3 anni successivi al completamento delle operazioni;
- e) fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa *Soggetto beneficiario finale* ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- f) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al paragrafo 8.3, pervenga oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- g) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

8.8.2 Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il *Dipartimento*, previa comunicazione del *Soggetto gestore*, comunica ai *Soggetti finanziatori* ed ai *Soggetti beneficiari finali* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

8.8.3 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione, gli interessati possono presentare al *Soggetto gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante spedizione a mezzo PEC. Il *Soggetto gestore* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

8.8.4 Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Dipartimento* adotta provvedimento motivato di revoca della concessione dell'agevolazione in capo al *Soggetto beneficiario finale*, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Soggetto gestore* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

8.8.5 La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo, per il *Soggetto beneficiario finale*, di corrispondere al *Soggetto gestore* una somma pari all'importo dell'*ESL* relativo alla *Garanzia diretta*, comunicato dal medesimo *Soggetto gestore* in occasione dell'ammissione alla garanzia. Il *Soggetto gestore* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi.

## **8.9 Clausola di salvaguardia**

8.9.1 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Regolamento Operativo, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Calabria.

## **ART. 9 – FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTORE**

9.1 Il *Soggetto gestore*, nell'esercizio delle proprie funzioni svolge, oltre a tutte le attività specificate nel presente Regolamento, anche le seguenti attività:

- a) acquisisce dai *Soggetti finanziatori* le richieste di ammissione all'intervento del *Fondo* corredate dalla relativa documentazione prevista e, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e completamento, ne cura l'attività istruttoria;
- b) in relazione alle singole operazioni, esplica attività istruttoria, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle attività del *Comitato di gestione*;
- c) comunica ai *Soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, oppure l'inammissibilità della richiesta di ammissione con indicazione delle relative motivazioni;

- d) acquisisce dai *Soggetti finanziatori* le dichiarazioni relative al perfezionamento ed all'erogazione delle *operazioni finanziarie*;
- e) acquisisce le richieste di attivazione della *Garanzia diretta* dai *Soggetti finanziatori*, corredate dalla relativa documentazione prevista;
- f) liquida ai *Soggetti finanziatori* l'importo massimo garantito nella misura deliberata in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*;
- g) nell'ipotesi di attivazione della *Garanzia diretta* da parte dei *Soggetti finanziatori*, ed a seguito della liquidazione agli stessi dell'importo garantito, riceve dai *Soggetti finanziatori*, al termine delle procedure legali, eventuali somme da questi riscosse a seguito delle procedure di recupero del credito nei confronti dei *Soggetti beneficiari finali*;
- h) entro il 30 aprile di ogni anno, previa definizione del *Comitato di gestione*, trasmette alla Regione Calabria il "Rapporto di attività annuale del *Fondo*" aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, contenente il bilancio e l'analisi dei movimenti del *Fondo*, l'elenco delle operazioni effettuate, delle garanzie dirette concesse, delle garanzie dirette attivate, i costi di gestione sostenuti, i costi di garanzia incassati, nonché i problemi eventualmente riscontrati e le soluzioni adottate o proposte;
- l) unitamente alla Regione Calabria ha facoltà:
  - di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del *Fondo* e delle *operazioni finanziarie* per le finalità previste dal presente Regolamento, nonché di effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *Soggetti finanziatori* e/o i *Soggetti beneficiari finali*;
  - di richiedere in qualsiasi momento ai *Soggetti finanziatori* informazioni e dati sul *Soggetto beneficiario finale*;
- m) svolge attività informativa sul *Fondo* nei confronti del sistema creditizio, delle *Imprese* e delle associazioni di categoria, in ordine alle modalità e condizioni di accesso all'intervento del *Fondo*;
- n) svolge attività di supporto tecnico, assistenza e monitoraggio in favore dei *Soggetti finanziatori* nelle diverse fasi caratterizzanti la richiesta di ammissione, l'istruttoria, la concessione e l'attivazione della *Garanzia diretta*;
- o) rappresenta l'interfaccia con i *Soggetti finanziatori* ed i *Soggetti beneficiari finali* per la corretta applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento;
- p) svolge attività di supporto tecnico nei confronti dell'Amministrazione regionale in materia di garanzie dirette.

## **ART. 10 – COMITATO DI GESTIONE**

- 10.1 Il *Comitato di gestione*, nominato dal Soggetto Gestore, sarà composto da tre componenti, di cui un componente con funzioni di Presidente del Comitato.
- 10.2 Il *Comitato di gestione*, nell'esercizio delle proprie funzioni, sovrintende alla gestione del *Fondo* e svolge in particolare le seguenti attività:
  - a) effettua l'istruttoria delle istanze per l'accreditamento dei *Soggetti finanziatori* che sono approvate dal *Soggetto gestore*;
  - b) effettua l'istruttoria delle singole richieste di ammissione alle *agevolazioni sotto forma di garanzia* da parte dei *Soggetti beneficiari finali* che trasmette al Dipartimento per l'approvazione. Inoltre, effettua l'istruttoria di ammissione alla *Garanzia diretta* da parte dei *Soggetti finanziatori che trasmette ai competenti organi deliberanti del soggetto gestore, per gli adempimenti consequenziali*;
  - c) effettua l'istruttoria sulle singole richieste di attivazione della *Garanzia diretta*, sulle proposte di revoche delle concessioni delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie e sulla liquidazione delle relative perdite del *Fondo* che trasmette al Dipartimento per gli adempimenti conseguenti
  - d) redige periodicamente (su base semestrale o annuale) la relazione sull'attività del *Fondo*;

- e) approva annualmente il “Rapporto di attività annuale del *Fondo*” al 31 dicembre, da trasmettere alla Regione Calabria entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

## **ART. 11 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

- 11.1 Copia integrale del presente Regolamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicata sul sito web del Soggetto gestore al seguente indirizzo [www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it) e sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo: [www.calabriaeuropa.regione.calabria.it](http://www.calabriaeuropa.regione.calabria.it)
- 14.3 Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [finagri@fincalabra.it](mailto:finagri@fincalabra.it)

## **ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

- 15.1 Il presente Regolamento Operativo si applica alle richieste di ammissione alla *Garanzia diretta*, presentate dalla data di apertura dello sportello.
- 15.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
- 15.3 L'Amministrazione regionale, unitamente al *Soggetto gestore*, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.